

FORME DI DIFFUSIONE E PUBBLICITÀ DEI PROCLAMI VENEZIANI  
E DELLE TERMINAZIONI FASCICOLATE A STAMPA FRA XVII E  
XVIII SECOLO, ANALOGIE E RISCONTRI FRA LE PROCEDURE IN  
ESSERE NELLA TERRA FERMA VENETO – FRIULANA E NELL'ISTRIA

Raffaele GIANESINI

Biblioteca V. Joppi di Udine, IT-33100 Udine, P.zza Marconi 8

*SINTESI*

*L'autore tratta della pubblicità della norma in diritto sia criminale che civile, di proclami, sentenze, tariffe, calmieri, editti, lettere ducali, raccomandazioni e precisazioni. Egli riscontra come la diffusione nella Provincia del Friuli avvenisse tramite lettere accompagnatorie che ingiungevano all'autorità locale la ristampa e pubblicazione. Meccanismi simili sono riscontrati ad es. a Vicenza o a Bergamo. Dall'esame di proclami che si trovano presso l'Archivio Regionale di Capodistria, Archivio di Pirano – Pokrajinski Arhiv Koper, Arhiv Piran, viene accertata una omogeneità di note cancelleresche che autorizzano a prospettare una rispondenza di procedure di diramazione, pubblicazione e archiviazione anche per la Provincia dell'Istria.*

*Ciò vige anche per parti, decreti, ordini, terminazioni e proclami in forma di fascicolata, su cui sono presenti annotazioni cancelleresche oggetto dell'attenta analisi dell'autore. Ulteriore elemento di riscontro e uniformità circa il modo di divulgare la norma al fine di renderla obbligatoria è dato dall'esistenza, riscontrata presso la Biblioteca Civica di Udine V. Joppi e presso il citato archivio piranese di terminazioni fascicolate a stampa redatte in italiano e croato antico testo a fronte.*

*Parole chiave: Repubblica veneta, Istria, storia del diritto, atti giudiziari, XVII-XVIII secolo*

FORMS OF DISTRIBUTION OF THE VENETIAN PUBLIC PROCLAMATIONS  
AND PRINTED DECREES, AND THEIR PUBLISHING BETWEEN  
THE 17<sup>TH</sup> AND 18<sup>TH</sup> CENTURIES; ANALOGIES BETWEEN  
THE PROCEDURES IN FORCE IN THE TERRITORY OF THE VENETIC-  
FRIULIAN TERRAFERMA AND ISTRIA

ABSTRACT

*In his present contribution, the authors deals with the publishing of the penal and civil law norms, public proclamations, sentences, tariffs, price limits, decrees, edicts, recommendations and explanations, and assesses that in the Friuli region their distribution was carried out with the accompanying letters, in which local authorities were commissioned as to their reprint and publication. Similar mechanisms were in force, for example, in Vicenza or Bergamo. Following the analysis of the public proclamations kept in the Regional Archives Koper – Piran Archive, the author stresses, however, the homogeneity of the legal-administrative annotations, on the basis of which we can conclude that the distributional, publishing and archival procedures were very much the same in the Istrian region as well.*

*This uniformity was also in force for reminders, decrees, orders, ordinances and public proclamations in brochures with legal-administrative annotations, to which special attention has been dedicated by the author. What additionally confirms the uniformity of the procedures of norm distribution (in order to become obligatory), are the decrees in paperback from the Town Library "V. Joppi" in Udine and from the above stated Regional Archives Koper – Piran Archive, published in Italian as well as in the original ancient Croatian language.*

*Key words: the Venetian Republic, Istria, the history of law, legal acts, 17-18<sup>th</sup> centuries*

La pubblicità della norma in diritto sia criminale che civile, ed ogni altra diffusione da parte della autorità veneziane di *sentenze, tariffe, calmieri, editti, lettere ducali, raccomandazioni e precisazioni*, tutte tipologie che gli stessi veneziani denominavano unitariamente *proclami*,<sup>1</sup> avveniva in larghissima misura tramite materiale a stampa

1 Sull'uso di specifiche terminologie cfr. Zanardi, 1996. Ancora per l'uso di specifiche terminologie in essere negli atti di tipo burocratico o nei manuali di cancelleria, o nei testi stessi dei proclami (Gianesini, 2000, 11, fig. 45).

destinato a pubblicità a mezzo affissione. Affiancava l'affissione la lettura ad alta voce che era regolata da ben individuate procedure. Proclami erano pubblicati in ogni luogo e condizione, abbiamo notizie di pubblicazioni avvenute sulle galee in navigazione o alla fonda<sup>2</sup> o di pubblicazioni *inter missarum solemnna* (BCU. F. Proclami PGV, 1197). Nella corretta pubblicazione risiedeva il principio giuridico, ancor valido per tutti i diritti pubblici europei, di decorso immediato dell'obbligatorietà, essendo che la norma pur esistente e valida si perfeziona ed è efficace solo con la pubblicità.

Importante a questo punto era garantire la generale conoscenza del dispositivo. I merito i proclami parlano in modo continuativo di "trasmissione circolare". Tale attività, altrimenti detta, è la capillare diffusione del dettato normativo sul territorio. La diffusione avviene in una situazione di suddivisione amministrativa (ma non solo amministrativa) particolare nell'ambito dei domini veneziani, per via della sopravvivenza di entità che potremmo definire genericamente amministrativo – territoriali, peculiari per ogni area.

Nel caso della Provincia del Friuli venivano emesse assieme al proclama, da Venezia, delle *lettere accompagnatorie* che ingiungevano all'autorità locale la ristampa e pubblicazione nelle giurisdizioni con parole del tipo "Publicarete il stridore a stampa che acompagnamo". Il Luogotenente si regolava allo stesso modo con i giurisdicenti, talvolta inviando direttamente in più copie i proclami da pubblicare e chiedendo al giurisdicente indirizzatario del foglio di confermare sia il ricevimento del proclama che la sua pubblicazione. Apprendiamo quindi che le note poste a tergo dei proclami le quali recitano: "ricevuto" o "ricevuti", con relativa data, svolgevano sicuramente anche la funzione di promemoria per la lettera di riscontro che le cancellerie delle giurisdizioni inviavano alla cancelleria del luogotenente di Udine.

L'insieme degli aspetti considerati non ha solo implicazioni giuridico-formali (che pure ci sono e che saranno evidenziate), ma incise concretamente sulla vita quotidiana delle popolazioni del Dominio veneto poiché, man mano che la trasmissione dei proclami procedeva da Venezia alle realtà territoriali decentrate, sorgeva l'obbligo di adeguamento alla norma per i sudditi.

Ne nasceva una sorta di *progressione territoriale della pubblicazione* (e quindi dell'obbligatorietà), messa in essere delle cancellerie subalterne delle varie giurisdizioni presso paesi, ville o piccoli nuclei censiti di case contadine, chiese e via via in aperta campagna persino alle porte dei fienili.

Come vedremo meccanismi di trasmissione simili sono riscontrati anche per le città Vicenza o Bergamo, provenendo la notizia da fogli esaminati nell'ambito del *Fondo del*

2 Nel proprio manuale ad uso delle cancellerie lo Zettele indica i modi di pubblicazione del proclama ai piedi della galea: "Fù publicata la terminatione sopradetta di ordine dell'Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Provveditor dell'Armata a piedi della Gallera di S. E. loco solito premesso il suono di Tromba essendo molta quantità di gente ad'vdirè" (Baldissera Zettele, 1648).

Co. Enrico del Torso presso la Biblioteca Civica di Udine V. Joppi. Ciò permette di ipotizzare come il meccanismo della *trasmissione circolare* fosse quello generalmente adottato nella Terra ferma per ottenere la massima diffusione delle disposizioni, ampliandosi le possibilità di riscontro nel campo delle procedure, rettorato per rettorato.

La procedura di pubblicazione nella Provincia del Friuli ai primi del XV secolo è individuabile nella formula "*legente me cancellario vice tubice publicavit atque edixit alta et preconia voce*",<sup>3</sup> mentre fra la metà e la fine del XVI secolo l'uso della formula: "*retulit mihi cancellario tubicen*" sta ad indicare che il solo *precone* è presente sul luogo di pubblicazione.<sup>4</sup>

L'emissione dell'ordine di pubblicazione contenuto nei proclami a stampa separerà per sempre la relazione fra attività del *precone* e quella del cancelliere potendosi parlare di una autonoma figura di *pubblico ufficiale* che denominato *trombetta*, *precone*, *alfiere*, è comunque e sempre colui che svolge l'attività di pubblicazione.

Ogni passaggio, o differenza procedurale sono menzionati nei manuali di cancelleria del periodo perché destinati ad essere annotati nella parte finale del proclama, dopo il *datum*. Esiste ulteriormente una menzione di circostanze riguardanti la pubblicazione che riconosciamo nelle diciture: "*molti intervenienti, multo populo [interveniente], molti ascoltanti ...*". L'uso di queste formule è da assimilarsi ad una *notificatio generalis* o *notificatio erga omnes*. Tanta specificità è un residuo della *relata* che nel 500 e 600 il *tubicen* doveva fare al cancelliere dopo l'avvenuta lettura sulla pubblica piazza e della quale si è sopra accennato.

Una rispondenza fra le procedure in essere nella Terra ferma Veneto Friulana e nell'Istria circa i criteri di trasmissione, pubblicazione, archiviazione per materia è riscontrata in particolare nella pubblicazione di *terminazioni*, *parti*, *decreti*, *ordini* e *proclami* in forma fascicolata con disposizioni bilingui in italiano e croato antico,<sup>5</sup> redatte testo a fronte.

3 Al termine proclama talvolta si possono trovare formule molto specifiche che rubricate come: "Publicatio proclamationem", ne descrivono le procedure: "Die 7 februarij 1523 Indicti[one] X. De Padua vice tubicen premissio tube clangore astante numeroso hominum cetu legente Me Mattheo Clapiceo cancellario ad scalas Pallatij cofmun]is et ad columnam fori novi alta et preconia voce publicavit atque edixit omnes an[scri]tas provisiones tam Cl[arissi]mi D[omini] Locu[m]tenen]ti auc[torita]te Magistratus sui per ipsus Cl[arissi]mi D[omini] Locum[tenent]ij et D[omini] Deputatorum ad regimen" (BCU. ACU, tomo 44, c. 129r).

4 "Retulit mihi cancell. D. Franc. Tubicen, se hodie premissio tube clangore alta et preconia voce publicasse tam ad scalas palatij comunis quam in foro novo, de verbo ad verbum proclamationem suprascriptam, pluribus, personis presentibus et audientibus" (BCU. ACU, tomo 44, c. 129r).

5 Per il riscontro sul testo in croato antico conforme lettera del Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro – Orientale, Università degli Studi di Udine a firma della prof.ssa F. Ferluga Petronio docente di lingua e letteratura Serbo – croata, (prot. Comune di Udine, AACCEE, BCU, n. 14 / 64591, 9. 6 1999).

Di tali terminazioni una sola copia è stata rinvenuta, sino ad ora, presso la Biblioteca Civica di Udine (BCU. F.d.T.). Una copia identica si trova presso l'Archivio Regionale di Capodistria, Archivio di Pirano – Pokrajnski Arhiv Koper, Arhiv Piran (PAK. PA, b. 5). Si tratta, nel caso specifico della versione modificata per singoli capitoli della terminazione a stampa del "Collegio sopra Boschi 16. Dicembre 1777";<sup>6</sup> Sulla coperta il cancelliere annota che la terminazione è stata "Pubblicata al luoco e colle solite formalità, molti presenti et ascoltanti".

Si annota in particolare la similitudine della disposizione riguardante la *trasmissione circolare* del dettato normativo: "Saranno pure dai N.N. H.H. Rappresentanti medesimi fatti aggiungere in Calze della Terminazione suddetta 1777, consegnata ai Giudici, Zuppani, Capi, Saltari, o sian Guardiani delle rispettive Città, Castelli, Ville, Comuni, e Terre della Provincia dell'Istria per loro necessario lume, e direzione. Saranno pure consegnate alli Saltari, o sian Guardiani dei Boschi Pubblici, e Privati per l'opportuno loro governo nelli punti singolarmente che vengono sostituiti alli Capitoli I, II, II, IV della suddetta Terminazione del Collegio Eccellentissimo sopra Boschi 16. Dicembre 1777... / Bitticchie nadometnuti od Poghlovizak rečenich na fred ifte Naredbe 1777. pridata Sudzima, Xupanima, Glavarima, Saltarima, Čiuvaozima od Gradovah, Mieftah, Opchinah, Sellah, Pokrainne, i Darxavinne od Iftrie fa gnihovo vvladagne, i fnagne. Bitticchie najposlie pridati Čiuvaozima od Dubravah Duxdeva rasloga, i vvlafctite Čegliadi faq prigodno gnihovv ladagne u ftvarima navlafctito, ghdie prihodu nadometnuti Pogh I, II, III, IV od gori recenne Naredbe od Sukupa, olitti od Collegia priisvvrnoga od Dubravah na 16. Prossienza, god: 1777..." (PAK. PA, b. 5, 28-31).

Cito per l'uniformità dei dati riscontrati anche la "Terminazione del Collegio Eccellentissimo Sopra Boschi del giorno 16. Dicembre 1777 per la Custodia, Disciplina, e Coltura dei Boschi della Provincia dell'Istria approvata dalli Decreti dell'Eccellentissimo Senato 22. Novembre 1777, e Aprile 1778" (PAK. PA, b. 5). È presente anche qui un esempio di dispositivo riguardante il testo bilingue unitamente agli ordini sulle diramazione o *trasmissione circolare*: "Approvata che sia la presente dell'Eccellentissimo Senato, dopo stampata in Italiano, ed in Illirico per la più facile intelligenza sarò spedita alli N.N. H.H. Rappresentanti, ai Parrochi, Giudici, Zuppani, Capi Saltari, o sieno Guardiani delle rispettive Città, Castelli, Ville, Comuni, e Terre della Provincia per la sua pubblicazione, ed a chiunque occorresse per l'inviolabile sua esecuzione. Dal Collegio Sopra Boschi 16. Dicembre 1777 – Prospero Valmarana Presidente, Girolamo Zustinian Presiedente, Zuanne Minotto Presidente. / Kako bude ovo potvardjeno pohvalom Priusviscenoga Senata, ustampatichiese Talianski i Illiricki dase moxe

6 Articoli di modificazione o di equa distributiva della Conferenza Eccellentissima del Reggimento, e Deputazione alle cose dell'Arsenal, da essere sostituiti agli infrascritti capitoli della Terminazione a stampa dell'Eccellentissimo Collegio Sopra Boschi 16. Dicembre 1777. Approvata dall' Eccellentiss. Senato col Decreto 23 Aprile 1778. Per li Figliuoli del qu. Z. Antonio Pinelli Stampatori Ducali. MDCCLXXIII.

boglie razumiti, i poslatichiese Valastelinom Providurim, Duhovnikom, Sudczim, Zupanom, Glavarom, Saltarim ili Straxave za gnegovo proglasenje, i fvakomu potribono bude, za temeghlito izvarszenie gnegovo i obsluxenje. U Kollegiu varh Dubravà 16. Prossijncza 1777. Prosper Valmarana Nadstoinik, Jerolim Zustinian Nadstoinik, Jvan Minotto Nadstoinik" (PAK. PA, b. 5, 78-79).

Una omogeneità di procedure si riscontra per la trasmissione di proclami in forma di *singolo foglio*, nella tipologia ricorrente che vede il leone di S. Marco posto in alto al centro, sopra il titolo. In uno dei casi, che si cita *exempli causa*, la "Terminazione degl'Illustrissimi, ed Eccellentissimi Signori Deputati ed Aggiunti sopra la provision del Dinaro", si legge: "la presente, qualora sarà onorata dalla Sovrana approvazione, sarà stampata, e spedita al N. H. Podestà e Capitano di Capodistria acciò col mezzo delle Pubbliche rappresentanze Ducali sia fatta intimare, e consegnare alli Capi delle Comunità della Provincia, ed a chiunque altro occorresse, acciò resa nota la pubblica volontà, abbia a riportare in ogni tempo inalterabile la sua osservanza, Sic. Mand. &c." (PAK. PA, b. 2).

Si può osservare la formula sospensiva per quanto concerne l'approvazione, in un *contesto procedurale* che è comunque quello della *trasmissione circolare* attuata similmente nella Provincia del Friuli.

È noto come la Serenissima ritenesse *gelosissima materia*, sulla quale funzioni di delega erano ammesse con difficoltà, il diritto criminale. In caso di delitti eventuali funzioni di delega erano ammesse, specie nella fase istruttoria, solo nell'ambito di casistiche normative estremamente dettagliate. A questa linea di fermezza faceva riscontro una certa disponibilità nel riconoscere norme statutarie o civilistiche in genere e forse quanto ad atteggiamento normativo in campo civilistico si può parlare, in senso lato, di uno *jus gentium Venetorum*. Alla luce dei riscontri in corso sembra prospettarsi un quadro normativo nel quale erano *inamovibili* non solo le norme di diritto criminale, ma anche le norme di *diritto pubblico riguardanti determinate procedure*, e segnatamente la *procedura di diffusione circolare del dettato normativo tesa a ottenere sul territorio la pubblicità e conseguente entrata in vigore della norma in una continua progressione territoriale*. La *procedura* infatti, quando si pone come funzionale alla possibilità che una norma sia conosciuta dai sudditi e quindi rispettata, assume *valore sostanziale*. Infatti solo dal momento della completa attuazione della procedura di pubblicazione è dato pretendere da parte di uno stato, di qualsiasi stato, l'adeguamento obbligatorio dei comportamenti. In tale quadro si pone l'importanza data alle forme di diffusione e pubblicità dei proclami veneziani e delle terminazioni fascicolate a stampa fra XVII e XVIII secolo, queste infatti erano funzionali all'attuazione di decisioni politiche in senso stretto ma anche amministrative, economico – commerciali, fiscali, sanitarie. Ne rimaneva investita pure l'amministrazione della giustizia con l'emanazione e con la pubblicazione delle sentenze che venivano pubblicate nella forma del *proclama – bando*. Infine attraverso una serie di proclami riguardanti quello che è definito il

"*Pacifico e quieto vivere*" troviamo la *proclamazione* di norme del tutto eterogenee, che vanno da precetti di carattere religioso, morale a quelli di buon comportamento a disposizioni riguardanti l'ordine pubblico, non mancando il consueto atteggiamento normativo teso alla prevenzione ed alla deterrenza nell'ammonimento a non commettere reati. Ne rimane in qualche modo disegnato e destinato alla circolazione una sorta di modello ideale e politico, *inesistente nella sua completa proibità*, di *civis* proprio della dottrina di diritto veneto ma probabilmente mutuato dal modello di scuola romanistica repubblicana del *civis Romanus*.

Ciò che si pone all'attenzione sia per l'area Veneto Friulana che per l'Istria è il fondamentale rapporto fra diversità di livelli giurisdizionali e amministrativi esistenti nei rapporti fra centro e forze locali. Ciò va di pari passo con la constatazione che, almeno sul piano normativo, accanto alla struttura gerarchica preposta a collegare il centro con la periferia concorressero aspetti procedurali forti ed una prassi che era geloso strumento di lavoro, ma anche di potere, dei rettorati e delle rispettive cancellerie.

Nel corso degli studi che sto conducendo, principalmente presso la Biblioteca Civica di Udine, è stata in particolare l'analisi dell'*iter* formativo del proclama di emissione luogotenenziale nella Provincia veneta del Friuli a dare le maggiori notizie circa le procedure. Nasce dall'analisi una serie di sei casi principali di emissione, due dei quali parzialmente assimilabili. Quale esempio più semplice possiamo prendere il foglio in cui l'autorità emittente è unica e monocratica essendovi di conseguenza coincidenza fra l'organo estensore del testo e l'organo che lo pubblica. Dobbiamo ancora presupporre (in assenza di specifiche in altri casi presenti) una "contestualità" fra la redazione e la pubblicazione. È ulteriore elemento di "linearità" il fatto che il luogo di stampa e di pubblicazione coincidano, di modo che lo stampatore è unico nell'area dell'imputazione di responsabilità. L'insieme armonico di tali dati è degno di menzione perché non è per nulla scontato poterli trovare in tale sequenza in innumerevoli altri pubblicati, che esamineremo fra breve, che sono soggetti a ristampa, e che trovano la loro più evidente ma anche unica somiglianza nel testo.

È in parte assimilabile al caso appena visto quello nel quale il pubblicato si presenti come espressione della *congiunta* volontà di due autorità istituzionali. Ciò avviene ad esempio quando il luogotenente e i deputati della città di Udine emettono assieme, in regime di concorso normativo, un proclama. Il caso è documentato fra innumerevoli altri in un foglio datato 1741 dal titolo: "Proclama Per li Scolari delle pubbliche Scuole" (BCU. F. Proclami PGV, 335). Traiamo qui, sin dall'introduzione, il dato che interessa. Recita infatti il testo: "*Attento sempre il zelo commendabile dell'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Luogotenente, e degl'Illustrissimi Signori Deputati di questa Città...*". Come vediamo la dignità delle due autorità emittenti è posta sullo stesso piano. Inoltre la formale e congiunta emissione risulta pure, e forse più efficacemente, da quello che definiamo il "dispositivo". In esso si usa una formula sempre simile, che nel caso in esame recita: "*...fanno perciò l'Eccellenza Sua, e le Signorie*

*loro Illustrissime col presente Proclama pubblicamente intendere, e sapere...".*

La necessità di cercare, al fine di poter individuare la tipologia dell'atto, gli elementi descritti nelle varie parti del testo, deriva dal fatto che in questi casi l'intestazione di solito non reca la menzione dell'emittente, ed ancora dal fatto che questi non figura nemmeno nelle sottoscrizioni essendovi, di norma, solo la menzione del cancelliere.

Però, nonostante l'individuazione dei requisiti identificativi del proclama non sia così immediata, anche questo tipo di pubblicato ha una sostanziale linearità di forma, data principalmente dal fatto che l'elemento volitivo, ancorchè espressione congiunta di due autorità istituzionali, è unico.


Apparentemente simile al tipo di proclama appena menzionato è quello in cui il luogotenente pubblica della *parti* adottate in seno al Parlamento della Patria del Friuli. In questo caso l'attività luogotenenziale non concorre alla produzione normativa, così come avviene nel caso della congiunta pubblicazione di atti *assieme* ai parlamentari appena vista, ma restando le rispettive competenze "separate", il luogotenente si limita a pubblicare. Tale attività può riguardare una *parte* adottata anche decine d'anni prima. Stante una struttura generale del proclama fatta di una sorta di preambolo, testo, date ecc. una peculiarità si trova nella parte conclusiva dove, al posto della sottoscrizione del cancelliere pretorio, è annotato un trafiletto che può essere del tipo: "*Tratta dai Volumi esistenti nella Cancelleria della Patria. Andrea Asquini Cancelliere della Patria*".<sup>7</sup> Il dato si è rivelato costante ed evidenza, oltre alla procedura in sè, come sia preminente, ai fini della competenza cancelleresca, l'estrazione dell'atto da una cancelleria invece che dall'altra; il cancelliere doveva infatti garantire, in questa sede, sostanzialmente due cose: l'esistenza dell'atto e la sua esatta conformità in sede di ristampa.

Le caratteristiche lineari degli aspetti sia redazionali che procedurali dei proclami di emissione luogotenenziale appena considerati talvolta non sono presenti. Ciò avviene perchè il pubblicato si presenta, pur essendo un unico atto, diviso in due parti: la prima di competenza luogotenenziale, mentre la seconda contiene la ristampa di un atto emesso da un altro organo; quest'ultimo può essere uno dei vari consigli o magistrature veneziane.<sup>8</sup>

7 In merito ai rapporti esistenti fra la cancelleria del luogotenente e la cancelleria della *Patria del Friuli* riferisce il Leicht. Questi annota che, al primo insediarsi del Governo Veneto in Friuli, le funzioni di cancelliere del parlamento erano svolte dal cancelliere del luogotenente, essendo ciò riscontrato da una gratifica concessa per aver contribuito alla correzione delle costituzioni friulane. Ma molto presto, già nel 1475 "l'assemblea procedette alla nomina d'un proprio segretario: il cancelliere della patria, ufficio che ebbe carattere permanente e durò sino alla fine del parlamento cioè sino ai primissimi anni dell'800" (Leicht, 1948, 23).

8 Talvolta la ristampa è introdotta esplicitamente; così è in un foglio, emesso nel 1737 del Luogotenente Pietro Grimani, il quale pubblicando una "Terminazione 10. Settembre 1736" dei "Signori Proveditori, ed Agionti sopra denari" introduce la parte dispositiva usando la formula: "Segue la Terminazione" (BCU. F. Proclami PGV, 305).





*Territorio della diocesi di Capodistria al tempo della Repubblica Veneta (incisione originale nella Corografia ecclesiastica di Naldini, Venezia 1700).*

*Ozemlje koprške škofije v času Beneške republike (originalna gravura v P. Naldini, Corografia ecclesiastica, Venezia 1700).*

Si tratta di un tipo di pubblicato molto diffuso,<sup>9</sup> potremmo definirlo come una delle espressioni tipiche dell'autorità del luogotenente; nella prima parte troviamo sunteggiate situazioni di fatto, necessità e circostanze che, nell'insieme, rappresentano le ragioni di merito per le quali si ritiene opportuno pubblicare una certa normativa. È qui, in questa parte prolusiva, che il luogotenente ordina la ristampa e pubblicazione di una norma che è espressione di altra autorità, a lui superiore; la norma come anticipato è di solito già andata in pubblicazione a Venezia.<sup>10</sup>

È a questo punto importante evidenziare come quella che viene definita "ristampa" in effetti dia luogo all'esistenza di un nuovo atto, la cui assimilabilità al precedente è da vedersi, sotto il profilo formale, principalmente, e come visto, nella corrispondenza del testo. Anche in merito all'esatta corrispondenza dei testi è meglio essere prudenti, perchè talvolta vengono aggiunte delle parti, anche minime, che li differenziano e quindi un esame di sovrapposizione delle copie su tavola luminosa è sempre consigliabile; in questo tipo di emissione sono inoltre diversi i destinatari della norma, i termini di pubblicazione e di decorrenza. È infine del tutto autonoma l'attività di ristampa, svolta presso la stamperia camerale di Udine che nel periodo considerato è quasi sempre quella dei fratelli Gallici alla Fontana.

Terminato il "preambolo" troviamo la sottoscrizione del luogotenente, l'indicazione del luogo e data dell'ordine di pubblicazione e la sottoscrizione del cancelliere della luogotenenza o, più raramente, del notaio con funzioni di cancelliere.<sup>11</sup> Segue solo a questo punto il testo.

9 (BCU. F. Proclami PGV, 10, 15, 18, 41, 44, 60, 63, 68, 70, 71, 122, 167, 174, 176, 180, 181, 198, 199, 216, 268, 305, 336, 338, 422, 438, 347, 364, 368, 370, 381, 426, 441, 454, 469, 474, 487, 492, 493, 503, 509, 510, 511, 513, 514, 574, 575, 582).

10 Nell'ambito del materiale posseduto dalla BCU si trovano in gran numero ristampe e pubblicazioni di Parti prese nel Consiglio dei Pregadi (BCU. F. Proclami, PGV, 18, 44, 70, 167, 176, 180, 181, 198, 199, 216, 268, 336, 422, 438). Meno frequenti sono le ristampe e pubblicazioni di atti emessi da altre autorità, ad es. Parti Prese del Consiglio dei Dieci (BCU. F. Proclami PGV, 15, 41, 199).

Ulteriori cambiamenti nella "forma redazionale" del proclama di emissione luogotenenziale si notano verso la fine del Settecento e riguardano sempre i proclami ristampati ed emessi in seguito a disposizioni provenienti da Venezia. Nel periodo indicato notiamo che quella parte del proclama di competenza del luogotenente, che fino agli anni intorno al 1770 si pesenta nella parte alta del foglio e prima del testo, così come sopra descritta, si trova invece stampata in fondo.

Uno degli esempi è dato da un proclama emesso dal luogotenente Zuanne Barbaro, riproposto nel 1782 dal successore Carlo Antonio Donà (cfr. BCU. F. Proclami PGV, 927). Nella parte *bassa* del proclama, in caratteri corsivi, permanendo quindi anche la solita differenziazione tipografica a distinguere i due momenti, è contenuta la notizia dell'ordine di ristampa e relativa sottoscrizione.

Troviamo uno stile analogo nei proclami andati in pubblicazione durante il mandato del luogotenente Redetti (BCU. F. Proclami PGV, 1122 e 1123) e in quelli sottoscritti dal luogotenente Francesco Rota V (BCU. F. Proclami PGV, 1137, 1152).

11 In alcune edizioni questa sorta di separazione, fra le due parti del proclama, non è resa solo dai caratteri (dal corpo più grande) dei "titoli" o dalle spaziature, ma pure da una linea a tratteggio che "chiude", nella parte alta del foglio, l'ordine di ristampa e pubblicazione del luogotenente (BCU. F. Proclami PGV, 15). Per un caso analogo (cfr. BCU. F. Proclami PGV, 18) ove il Luogotenente

Quanto all'azione normativa del luogotenente, essa è dovuta, ed il concetto di "atto dovuto" trova un testuale riscontro nelle stesse terminologie dei proclami ove ricorrono espressioni del tipo: "Essecutione dovuta, e rassegnata alli comandi Sovrani espressi in Ducali 12. istante" (BCU. F. Proclami PGV, 18), oppure: "Comandata [al luogotenente] dall'Eccellentissimo Signor Savio all'ordinanze la ristampa, e publicatione del seguente Proclama".<sup>12</sup>

Fra gli innumerevoli casi di questo tipo<sup>13</sup> si può menzionare una emissione del luogotenente Giust'Antonio Erizzo, che nel 1721 ordina la ristampa di una Parte Presa nel Consiglio dei Pregadi (BCU. F. Proclami PGV, 176).

In questo proclama la struttura stratificata del pubblicato si trova evidenziata nella parte finale infatti, poichè la Parte Presa è stata interamente ristampata ad Udine, essa riporta anche l'originaria scritta: "Adi 9 Ottobre 1721 Publicata sopra le scale di S. Marco, e Rialto". Ulteriormente, nella parte bassa del pubblicato, leggiamo che stampatori sono appunto i Gallici di Udine. I dati, nonostante l'apparente "discordanza" fra luogo di pubblicazione e di stampa, sono coerenti se consideriamo che le attività descritte si riferiscono a momenti diversi.

Va tenuto ulteriormente presente che l'atto, originariamente emesso a Venezia, e destinato alla diramazione nella Provincia del Friuli, in sede di ristampa e pubblicazione ad Udine veniva integralmente riportato completo non solo del testo ma anche dell'originaria intestazione. Ciò spiega perchè in un paio di casi sia stato possibile riscontrare una sorta di "scorciatoia" che portò gli addetti della cancelleria udinese ad incollare, sul proclama emesso a Venezia, la parte riguardante la successiva pubblicazione a Udine. E ciò rende in senso quasi "fisico" il concetto che i contemporanei avevano di una stratificazione normativa, propria dell'itinerario che portava al perfezionamento del proclama emesso dal luogotenente.

Le procedure descritte in altri casi sono confermate in modo ancor più esplicito, sempre nella parte finale del proclama, in una formula (più che ricorrente) del tipo: *Adi 29. Novembre 1712 Publicato sopra le scale di S. Marco, & di Rialto – Ristampato in Udine, per li Gallici alla Fontana* (BCU. F. Proclami PGV, 98).

---

Antonio Giustinian "ordina la publicatione" di una "Parte presa nell'Eccell.mo Consiglio di Pregadi. Adi 12. Febbraro 1698. In materia dell'impositione d'un Campadego universale, overo Taglio il più, così in questa Città, come nello Stato della Terra Ferma". In luogo del tratteggio talvolta appare una vera e propria linea di separazione (BCU. F. Proclami PGV, 60).

12 Si tratta della pubblicazione, ordinata dal Luogotenente Polo Donado, di un proclama intitolato: "Il Serenissimo Principe fa saper, Et è per Ordine dell'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Girolamo Correr Savio di Terra Ferma all'Ordinanze". L'atto venne stampato dai Gallici di Udine ed andò in pubblicazione il 5 ottobre 1707 (BCU. F. Proclami PGV, 63).

13 BCU. F. Proclami PGV, 15, 18, 41, 44, 60, 63, 70, 71, 122, 167, 176, 180, 181, 198, 199, 216, 268, 305, 336, 422, 438.

Appare comunque più appropriata un'altra dicitura che, lasciando a sè la notizia di pubblicazione (che d'altronde appartiene all'aspetto amministrativo dell'atto), nel luogo dello stampatore, e cioè al di sotto della riga continua che definisce la fine del proclama, indica la stampa e Venezia e la ristampa ad Udine nella veste tipografica: *Stampato per li Figliuoli del qu: Z. Antonio Pinelli Stampatori Ducali- Ristampato in Udine per li Gallici alla Fontana Stampatori Camerali* (BCU. F. Proclami PGV, 393), in questo caso la maggior chiarezza di lettura nasce dal fatto che in un'unica area, ben definita, appaiono i soli dati relativi agli stampatori.

Un terzo modo di procedere rappresenta una sorta di sintesi fra i due appena visti (BCU. F. Proclami PGV, 195), ed è sicuramente il più completo, contenendo *in primis* la notizia dell'originaria pubblicazione a Venezia, di seguito la notizia della successiva pubblicazione anche ad Udine. Da ultimo appare la dicitura relativa alla duplice stampa prima a Venezia e poi a Udine: *Adi 13 Maggio 1722. Publicato sopra le scale di S. Marco, e Rialto – Udine li 19. Maggio 1722 fù publicato il Sudeto alle scale del Palazzo di questa Città & affisso alla Logia previo Suono di Tromba per me Cesare Fabricio Publico Trombetta in concorso di popolo – Stampato per li Pinelli, & in Udine Per li Gallici alla Fontana*. Un quarto modo di procedere è veramente sintetico, e riguarda i proclami di autonoma sottoscrizione luogotenenziale (quindi emessi, stampati e pubblicati ad Udine). In questo caso, se non è presente l'esplicita notizia di pubblicazione, troviamo, accanto al nome del luogo di stampa e dello stampatore una data: *In Udine, Per lo Schiratti. 1701* (BCU. F. Proclami PGV, 28).

Tale data, non essendoci altri elementi di riscontro, è da ritenersi non solo quella di stampa, ma anche quella più prossima alla data di pubblicazione. Ciò si può ritenere perchè dall'esperienza di innumerevoli altri casi deduco che, alla stampa, seguiva in tempi brevi la pubblicazione del proclama.

L'insieme degli aspetti considerati non ha solo un valore formale perché, come anticipato, dalla trasmissione e pubblicazione dei proclami sorgeva l'obbligo di adeguamento per i sudditi. A tal proposito si rammeneta quanto detto in merito alle annotazioni attergate che recitano: "*ricevuto il ...*" oppure "*ricevuti il ...*" (BCU. F. Proclami PGV, 83, 131, 135, 136, 157, 158). La nota, posta dalla cancelleria subalterna, è definibile modernamente come quella della *decorrenza dei termini per l'entrata in vigore del dispositivo nel luogo di ricevimento*. Il ricevimento stesso era attestato da lettere di riscontro all'indirizzo della cancelleria maggiore.

In merito a quelle che erano le procedure adottate in sede di ristampa, ad Udine, di proclami che riproducono materiale già impresso originariamente a Venezia, ci viene in aiuto indirettamente ma in modo prezioso una terminazione del Magistrato sopra Denari, pubblicata nel 1737.

L'argomento riguarda la definizione di una disputa legale sorta per l'attribuzione della qualifica di stampatore camerale di Udine ma, per quanto qui direttamente interessa, nella parte finale il Magistrato sopra Denari, ampliando i termini del-

l'argomento, introduce una reprimenda a carico degli stampatori ducali veneziani Pinelli. Agli stessi viene ingiunto di rispettare le procedure previste nei rapporti con le stamperie della Terra ferma. Tali procedure sono di seguito menzionate tramite citazione di un decreto senatorio del 26 marzo 1733. Esse prevedono che: "[...] a divertimento di altro disordine rovinoso alle Stamperie della Terra Ferma per tutte quelle stampe che occorressero distribuirsi nella Terra Ferma [...] debbano però spedirsi alle Camere una copia autentica per esser impressa, e stampata dalle Stamperie Camerali di quelle Città, e luoghi dove occorressero distribuirsi [...]".

Ciò conferma, oltre le pur esplicite sottoscrizioni cancelleresche presenti nei proclami in forma di quaderno fascicolato, come l'originaria stampa del singolo proclama da Venezia circolasse, in copia autentica<sup>14</sup> nella Terra ferma, per essere riprodotta e pubblicata. Traiamo ancora la notizia, suffragata anche dalla struttura di proclami emessi in altre città della Terra ferma, che la procedura valida per il Luogotenente udinese era quella normalmente seguita per la diramazione territoriale di proclami in senso stretto, ma anche di *tariffe, decreti, terminazioni, diffide* ecc. Nel periodo considerato, i casi di duplice indicazione dello stampatore, che derivavano dalla procedura sopra descritta, sono innumerevoli, e non riguardano solo i rapporti fra Udine e Venezia. Vedasi ad es. la dicitura: "Venezia per Z. Antonio & Almorò Pinelli – Bergamo: per li Fratelli Rossi Stampatori Camerali" (BCU. F. Proclami PGV, 279). Oppure la dicitura "Rovigo: per il Bisuccio Stampator Camerale – Vicenza: per Tommaso Lavezari Stampator Ducale" (BCU. F. Proclami PGV, 158).

Fra l'analogo materiale esaminato presso l'Archivio Regionale di Capodistria si riscontra la presenza degli stampatori ducali Pinelli annotata nella forma ricorrente che riporta anche la ragione sociale "Per li Figliuoli del Qu. Z. Antonio Pinelli Stampatori Ducali" talvolta unita, essendo ciò valido solo per le terminazioni fascicolate a stampa, alla traduzione bilingue nella forma: "Per li Figliuoli del Qu. Z. Antonio Pinelli Stampatori Ducali – Po Sinovim Pokojnoga Ivana Antuna Pinelli Utjesctenikom Duxdovim" (PAK. PA, b. 5).

14 Nei primi decenni del '600 troviamo, nella funzione di conferire autenticità all'atto, l'attività dei notai addetti alla cancelleria. Ciò risulta ad es. in una raccolta di Parti Decreti ed Ordini del 1633 (vi appaiono pure normative risalenti al '500, ampliandosi così le possibilità di valutazione). In tale raccolta i notai scrivono in calce al provvedimento formule del tipo: "*Nicolaus Varmo Not. Cac. Utini fideliter extraxit, & sigillavit, &c.*", oppure altra: "*Pomponius Ruffus Not. Cancell. Praet. extraxit, & sigillavit*", oppure altra ancora: "*Ex libro Ducali QQ. Cancellariae Praetoriae Utini Decius à Decio eiusdem Cancellariae Notarius extraxit, & sigillavit*". Talvolta l'attività dei notai professionali e pretori si svolge congiuntamente trovandosi annotato: "*Iulius Politianus Ordinarius Canc. Utini descripsit, & sigillavit, &c. Ego Federicus Buiattus Not. Colleg. Utini ex alio Authentico describi feci meq'; in fidem subscripsi, &c.*" (Parti, 1633, 8, 68, 52, 138; Parti, 1625, 31).

Casi di ristampe e pubblicazioni di proclami si riscontrano anche nell'ambito della massima cancelleria, quando il Doge ordina la ristampa e pubblicazione di una normativa emessa da un suo "illustre precessore" sottoscrivendo nuovamente (sopra la sottoscrizione della propria cancelleria).

Lo schema illustrato sembra quindi proporsi come tipico del periodo valendo la pena di valutare come a volte si parli in sede di ristampa e pubblicazione di *rinnovazione* dell'atto o più raramente di *replica*.<sup>15</sup> Ma anche in questo caso, pur trovandoci davanti ad un istituto con proprie peculiarità, la sola esistenza dell'*aliquid novi* sarebbe sufficiente a connotare l'atto come autonomo. L'impressione che si ricava dall'esame testuale sembra accentuare tale aspetto di *autonoma emissione* essendo ciò forse ricollegabile a motivi di prestigio personale che si manifestano secondo uno stile tipico, rispettoso delle qualifiche e titoli del "precessore", essendo in altrettanta evidenza, anche tipografica, che esiste un nuovo ordine di emissione.

In alcuni casi la stratificazione normativa di cui si compone il pubblicato richiede un'ulteriore attenzione, e ciò per via di alcuni nuovi elementi che subentrano in presenza di reiterati ordini di pubblicazione.

Il caso è documentato (ma si tratta solo di un esempio) in un foglio che nell'intestazione reca la data del 1744; sottoscrive il luogotenente Tommaso Michiel. Nell'atto, secondo la procedura appena vista il luogotenente ordina la pubblicazione di un proclama in precedenza già emanato dalla "Deputazione alla Regolazione al Commercio" (BCU. F. Proclami PGV, 364). Sempre nella parte iniziale si specifica che l'emissione è ordinata dal "Signor Paolo Querini Inquisitor in T. F."

Come risulta dallo stesso foglio l'anno seguente il medesimo inquisitore ordina, per la seconda volta, una ristampa. A questo punto e stante la procedura in essere, che contempla il continuo collegamento delle normative presupposte, troviamo in un unico foglio prima la prolusione luogotenenziale, di seguito una seconda parte relativa alla ristampa del proclama e da ultimo una terza parte che reitera l'ordine di ristampa dell'Inquisitore.

---

15 È questo un esempio di ulteriore cambiamento nello *stile redazionale* del proclama oggetto di ristampa. Esso si incontra nel caso di reiterata emissione nel corso del mandato di uno *stesso* luogotenente. I casi non sono molto ricorrenti, infatti di norma i luogotenenti ristampano e pubblicano proclami già emessi da quello che è normalmente definito un "Illustre precessore", cioè un *altro* luogotenente, e ciò è senza dubbio da mettersi in relazione alla breve durata del mandato luogotenenziale. Egualmente il Luogotenente Giulio Corner, nell'anno 1774, dispone la pubblicazione di un proclama di argomento fiscale già andato in pubblicazione sotto il proprio stesso mandato. Non sappiamo a distanza di quanto tempo (dovremmo dire di quanti mesi) avvenisse la successiva pubblicazione poichè non vi sono estremi cronologici precisi, ma il dato relativo alla successiva emissione è riscontrabile, ed è questo il cambiamento di cui si diceva, nella parola "Replicata" che si trova fuori dal testo nella parte alta a sn. del foglio (BCU. F. Proclami PGV, 752).

In effetti la composizione anche tipografica del foglio presenta tre distinti atti completi di tutti gli elementi: dal titolo, alle sottoscrizioni, alla menzione delle approvazioni ricevute nel corso dell'*iter* amministrativo.

Dobbiamo pertanto ritenere che, in presenza di reiterati ordini di pubblicazione, uno dei modi con i quali procedeva la cancelleria luogotenenziale fosse quello di stampare, in sequenza, gli atti fra loro correlati, così come stavano, aggiungendo meramente data e luogo dell'ultima pubblicazione. Tale data è necessariamente l'ultima in ordine cronologico, ed è da essa, cioè dal fondo del pubblicato che può prendere le mosse la ricostruzione dell'*iter* formativo" e possono altresì assumere coerenza reciproca gli atti che altrimenti appaiono "isolati" nel proclama.

Un ultimo caso che va considerato accanto ai precedenti è quello che vede la ristampa e pubblicazione di proclami nell'ambito della cancelleria luogotenenziale. Sono questi i casi nei quali il luogotenente, ordina la ristampa e pubblicazione di un atto emesso in passato da un suo pari: un altro luogotenente. I fogli che vengono ristampati appartengono quindi già alla cancelleria udinese. Nonostante ciò non sembra che i luogotenenti potessero (almeno di regola) ordinare ristampe e pubblicazioni in piena autonomia decisionale.

La considerazione prende le mosse, oltre che da valutazioni di carattere generale vertenti sullo stretto controllo subito in modo continuativo dal luogotenente, da un pubblicato che il luogotenente Polo Donado emette nel 1708 (BCU. F. Proclami PGV, 60);<sup>16</sup> tale foglio contiene la ristampa di una terminazione "dell'Eccellentissimo Sig. Andrea Memmo Luogotenente Precesore" risalente solo ad alcuni mesi prima: il Donado infatti subentrò direttamente nella carica al Memmo.

Nel foglio sin dall'inizio la procedura è spiegata in esteso: "*Essequendo l'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor Polo Donado, Per la Serenissima Repubblica di Venetia, & c. Luogotenente Generale della Patria del Friuli, le Ducali dell'Eccellentissimo Senato 6. Giugno corrente, che confermano la terminazione dell'Eccellentissimo Sig. Andrea Memmo Luogotenente Precessore...*". Alla luce di ciò, in particolare della menzione della "conferma" senatoria, si può concludere che, persino quando gli atti erano stati prodotti nell'ambito della propria cancelleria, i luogotenenti non ne avessero la libera disponibilità ai fini della pubblicazione, dipendendo ogni successiva attività dalle disposizioni senatoriali. E possiamo pure leggere in ciò uno degli aspetti di quella capillare attività di controllo burocratico-amministrativo, che la Serenissima esercitò facendone strumento del proprio potere politico e potendosi individuare proprio nella normativa e nella prassi riguardante le modalità di diramazione della norma una materia guardata con speciale attenzione e con una sostanziale tendenza all'uniformità.

---

16 Posseduto in 4 copie.

Ringrazio il dr. Darko Darovec del Centro di Ricerche Scientifiche della Repubblica di Slovenia – Znanstveno Raziskovalno Središče Republike Slovenije, la dr.ssa Maruša Zagradnik e la dr.ssa Zdenka Bonin rispettivamente direttrice ed archivista dell'Archivio Regionale di Capodistria, Archivio di Pirano – Pokrajinski Arhiv Koper, Arhiv Piran.

OBLIKE RAZŠIRJANJA BENEŠKIH RAZGLASOV IN TISKANIH ODLOKOV  
TER NJIHOVO OBJAVLJANJE MED 17. IN 18. STOLETJEM; ANALOGIJE  
IN PRIMERJAVE MED POSTOPKI V VELJAVI NA OBMOČJU  
BENEŠKO-FURLANSKE TERRAFERME IN ISTRE

Raffaele GIANESINI

Knjižnica V. Joppi v Vidmu, IT-33100 Udine, P.zza Marconi 8

POVZETEK

*Avtor prispevka izhaja iz ugotovitve, da je ena izmed najbolj uveljavljenih oblik objavljanja norm kazenskega in civilnega prava (sodb, tarif, cenovnih mej, odlokov, uredb, priporočil in pojasnil) potekala preko tiskanega gradiva, katerega so razobešali in javno brali. To gradivo je sama beneška sodna uprava imenovala s skupnim nazivom razglasi. Od prve in uradne objave dalje je bilo treba zagotavljati splošno poznavanje dispozitivov. Viri namreč poročajo o stalnem uveljavljanju "krožnega obveščanja", "trasmissione circolare", oziroma razširjanja normativnih izrekov po teritoriju, ki je tedaj imelo posebno upravno (toda ne le upravno) razčlenjenost znotraj beneških dominijev, in sicer na osnovi tedaj obstoječih enot na posameznih območjih in rektoratih, katere bi splošno lahko označili kot upravno-teritorialne enote. V furlanski regiji so razglasom, prejetih iz Benetk, priložili dopis, v katerem so lokalnim oblastem naročali, da je razglas treba ponovno natisniti in objaviti v posameznih sodnih okoliših. Iz raziskave na osnovi aktov iz Fondo del Co. Enrico del Torso v Mestni knjižnici v Vidmu izhaja, da so se podobni mehanizmi uveljavili tudi v drugih mestih Terraferme, kot npr. v Vicenzi ali v Bergamu. Pri obravnavi razglasov, ki se nahajajo v Pokrajinskem arhivu Koper – Arhiv Piran, pa zasledimo še eno homogenost sodno-upravnih adnotacij, na osnovi katerih lahko sklepamo, da so se postopki razširjanja dejansko ujemali tudi v istrski regiji; glede načina objavljanja so sodno-upravne adnotacije v istrski regiji v svoji vsebini skorajda istovetne s tistimi s Terraferme.*



*Razlikujejo se le po formalni plati, kjer predvidevajo, ali naj izklicevalec uporablja boben ali trobento. Skladnost kriterijev glede poročanja, objavljanja in arhiviranja zasledimo tudi pri objavljanju opominov, odredb, ukazov, odlokov in razglasov v broširani izdaji. Tudi v tem primeru so bile za raziskavo uporabne sodno-upravne anotacije, s katerimi so na ovitku navedene opombe glede sprejema, objave in arhiviranja po predmetu. Toda najpomembnejši podatek, ki poroča o enotnosti procedure razširjanja norm (z namenom, da bi postale obvezujoče) tako na ozemlju beneško-furlanske Terraferme kot v Istri, zasledimo v tiskanih odlokih v broširani izdaji v Mestni knjižnici V. Joppi v Vidmu in v zgoraj navedenem Pokrajinskem arhivu Koper – Arhiv Piran, ki so objavljeni v italijanskem jeziku in v izvornem besedilu v stari hrvaščini.*

*Upoštevač splošno nepripravljenost Beneške republike za tem, da bi omogočila normativno avtonomijo v kazenskem pravu (predmet, na katerega je bila izredno ljubosumna), se avtor v zaključku sprašuje, ali si ni morda beneška vlada prisvajala kot svojo ekskluzivno pristojnost tudi normativno javnega prava s področja posameznih postopkov. Predvsem so tu mišljeni postopki, ki se nanašajo na "krožno obveščanje" normativnih izrekov z namenom, da se norme na ozemlju Beneške republike objavi in da torej stopijo v veljavo. Od tod izvira koncept jus gentium Venetorum, pojmovan kot korpus norm materialnega in formalnega prava, ki sicer ni enotno "uzakonjen", a je kljub temu z znanstvenim pristopom razpoznaven.*

*Ključne besede: Beneška republika, Istra, pravna zgodovina, pravni akti, 17.-18. stoletje*

#### FONTI E BIBLIOGRAFIA

**BCU. ACU** - Biblioteca Civica di Udine (BCU). Archivum Civitatis Utini (ACU), Annalium.

**BCU. F.d.T.** - Fondo co. E. del Torso (F.d.T.), misc. 28.17.

**BCU. F. Proclami PGV** - Fondo Proclami Periodo Governo Veneto (F. Proclami PGV).

**PAK. PA** - Archivio Regionale di Capodistria (PAK). Archivio di Pirano (PA), Fondo Stampati.

**Baldissera Zettele (1648):** Istrutione, & Pratica Criminale, Vtilissima sì alli Avocati, Come alli Cancellieri, & altri; Et serve anco in alcuni particolari Civili, & circa le diffese de Rei. Si describe le Lodi di Venezia, & della Nobiliss. Casa Moceniga. Et prerogative della Dilettevole Città di Muran, & altro. Di Baldissera Zettele, Avocato nel Foro Veneto. All'Illustriss. & Eccellentiss. Sig. Carlo Con-tarini, fù de qu. Domenico. Venetia, Appresso Gio: Antonio Giuliani con licentia de' Superiori, & Privilegio.

- Gianesini, R. (2000):** I Proclami Veneziani della Biblioteca Civica V. Joppi, evoluzione delle procedure di pubblicazione - i formulari per la compilazione delle fedì, vol. II. Firenze, L. S. Olschki.
- Leicht, P. S. (1948):** *Il Parlamento Friulano nel primo secolo della Dominazione Veneziana*. Rivista di Storia del Diritto Italiano, Vol. XXI. Milano, Giuffrè.
- Parti (1625):** Parti, Decreti, Ordini, et Terminazioni A beneficio della Contadinanza della Patria del Friuli con l' Indice à suoi luoghi, con licenza de' Superiori. Udine.
- Parti (1633):** Parti, Decreti Ducali, Ordini, & Regulationi Concernenti il Beneficio, & il buon governo de la Contadinanza de la Patria del Friuli, Aggiuntevi in questa Seconda Impressione altre Parti, & Ordini. Con un'Indice copioso, & facile per trovare le materie inserite. Udine, Nicolò Schiratti.
- Zanardi, Z. (1996):** Bononia Manifesta, catalogo dei Bandi, editti, costituzioni e provvedimenti diversi, stampati nel XVI secolo per Bologna e il suo territorio. Firenze, L. S. Olschki.